

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1426

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MITA

Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori già occupati in imprese estrattrici o utilizzatrici dell'amianto

Presentata il 25 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante siano trascorsi molti anni dal momento della cessazione del loro rapporto, molti ex lavoratori occupati in imprese che utilizzavano o estraevano amianto sono rimasti privi del trattamento previdenziale poiché non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, garantire il pensionamento anticipato a tutti i lavoratori venuti a contatto, a causa della propria attività lavorativa, con materiali estremamente pericolosi per la salute, quali le fibre di amianto, e che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro a seguito della chiusura, della dismissione o del fallimento dell'impresa nella quale erano occupati.

Si tenga conto, peraltro, che questa categoria di soggetti presenta un'ampia

incidenza di malattie asbesto-correlate e non è raro che gli ex lavoratori del settore siano colpiti da una malattia gravissima, quale il mesotelioma pleurico, una neoplasia ad alta percentuale di mortalità e caratterizzata da una prognosi infausta, essendo una patologia tumorale tanto aggressiva nei confronti del corpo umano quanto resistente alle cure sanitarie.

Inoltre, è opportuno ricordare che tali patologie correlate alle attività lavorative connesse all'amianto hanno spesso un tempo di latenza estremamente lungo, che può andare dai 10 ai 40 anni.

Con questo provvedimento, che sottoponiamo all'approvazione della Camera dei deputati, vogliamo dimostrare la sensibilità del legislatore nei confronti di una categoria di persone particolarmente deboli, dal punto di vista sia economico che sanitario e sociale.

La proposta di legge è composta da due articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, al fine di estendere, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il pensionamento antici-

pato anche agli ex lavoratori di imprese che utilizzavano o estraevano amianto soggette a chiusura, dismissione o fallimento e che sono privi dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 2 contiene le opportune disposizioni in materia finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è inserito il seguente:

«*2-bis.* In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno cessato il loro rapporto di lavoro a seguito della chiusura, della dismissione o del fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente».

ART. 2.

(Disposizione finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0022390